

320/14

CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Sentenza N. _____

CRON. N. 2117/14
15-4-2014

Registro generale Appello Lavoro n. 1783/2011 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Chiarina Sala Presidente
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Consigliere rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano 1642/11 estensore giudice Cipolla discussa all'udienza collegiale del 25.3.14 promossa da:

ANGELA LUZZINI rappresentato e difeso dall'Avv GARIBOLDI SILVIA e dall'Avv e domiciliato in CORSO LODI, 47 20139 MILANO

APPELLANTE

CONTRO

INPS , rappresentato e difeso da avv.CAMA ROCCO MARIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA MISSORI, 8/10 20123 MILANO presso lo studio dello stesso

APPELLATO

CONCLUSIONI

PER LA PARTE APPELLANTE "Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata; Con vittoria di spese ed onorari. "

g

PER LA PARTE APPELLATA"1) accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall'INPS alla signora Angela Luzzini dal 1° aprile 2007 al settembre 2009, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è ripetibile e per l'effetto in via principale 2) accertare e dichiarare che la signora Angela Luzzini nulla deve all'INPS; in via subordinata 2.1) accertare e dichiarare, in caso di mancato accoglimento della domanda sub n. 2), la minor somma eventualmente dovuta;3) in ogni caso, condannare l'Inps alla restituzione di quanto già trattenuto sul trattamento pensionistico, maggiorato di interessi e rivalutazione come per legge.4) Con vittoria di spese, diritti e onorari di legge, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatali."

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 2 giugno 2011 Luzzini Angela ha proposto impugnazione avverso la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano in data 30 marzo 2011 ha respinto il ricorso diretto a dichiarare la irripetibilità dell'indebito quantificato dall'Inps nella misura di euro 13.948,38 corrispondente agli importi erogati a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo decorrente dall'aprile 2007 sino al febbraio 2009 .Rilevava il primo giudice che doveva ritenersi pacifica in causa la sussistenza dell'indebito in quanto la prestazione in contestazione era stata erogata in assenza di domanda da parte della beneficiaria ; che in applicazione della disciplina di cui all'art 2033 cc doveva essere affermato il diritto dell'Istituto a ripetere quanto versato senza titolo.

Con l'atto di impugnazione l'appellante chiede per i motivi di seguito esaminati che in riforma della censurata pronuncia vengano accolte le domande proposte in primo grado .

Si è costituito l'Inps resistendo al ricorso di cui ha chiesto il rigetto con conseguente conferma della pronuncia di primo grado.

All'udienza del 25 marzo 2014 , il Collegio decideva la causa sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.

CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

Giova brevemente svolgere alcune premesse per meglio inquadrare la fattispecie :

--in data 3.5.07 l'appellante è stata riconosciuta dalla Commissione Sanitaria centrale(Provv. N. 1607/2007) *"invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (100%,) nonché il soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ;*

-in data 15 ottobre 2007 (doc .2) il Comune di Milano con il provvedimento di concessione delle provvidenze economiche relative allo stato di invalidità ha deliberato di *"concedere alla signora Angela Luzzini le indennità di accompagnamento alla pensione di inabilità con decorrenza 1 aprile 2007 delle misure di legge";*

-in data 1 settembre 2009 (doc 4) l'ufficio invalidi del Comune di Milano ha comunicato alla odierna appellante la revoca della concessione dell'indennità di accompagnamento *"con decorrenza 1 aprile 2007 ferma restando l'erogazione della pensione di invalidità";*

-In data 3.6.09 l'Inps chiedeva la restituzione dell'importo di euro 13.948,38 corrispondente all'ammontare delle prestazioni erogate dall'1.4.07 all'1.9.09.

L'impugnazione proposta è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Assorbente è il motivo con cui l'appellante censura la decisione per avere erroneamente il primo giudice escluso la natura assistenziale della prestazione erogata e ,per effetto del non corretto inquadramento della fattispecie , negato l'applicabilità al caso di specie delle regole derogatorie al generale principio della ripetibilità delle somme non dovute ex articolo 2033 cc .

Occorre premettere alcune considerazioni di ordine generale per meglio inquadrare la fattispecie .

1. La materia delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata regolata da una successione di disposizioni .(L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con

modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326). Si tratta di disposizioni che presentano un denominatore comune costituito dalla previsione che "vengano restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta" (Sez. L, Sentenza n. 1446 del 2008).

2. Rileva la Corte che la prestazione di cui è causa ha carattere assistenziale in quanto lo stesso ente erogatore definisce espressamente il beneficio concesso in termini di indennità di accompagnamento (doc.2). Seppure la fattispecie in esame sia in astratto assimilabile a quelle per cui è previsto il regime derogatorio controverso in causa tuttavia nessuna delle disposizioni citate prevede specificatamente quale sia il regime dell'indebito nel caso che ricorre nella specie, avente ad oggetto una prestazione assistenziale di cui l'ente erogatore ha assunto autonomamente l'iniziativa a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di legge .
3. Cionondimeno la applicazione estensiva della disciplina dell'indebito assistenziale con particolare riguardo al profilo che attiene alla derogabilità in discussione , si spiega proprio in base a quelle stesse finalità che connotano la materia assistenziale e che nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità rivestono portata generale . Si tratta di meccanismi di salvaguardia fondati sul principio dell'affidamento del percipiente che nella prospettiva di tutelare situazioni di fatto che ne erano sfornite e che avevano come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta hanno portato al consolidamento di regole derogatorie al principio generale della ripetibilità delle somme non dovute ex art. 2033 codice civile. L'assunto trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui (Sez. L, Sentenza n. 1446 del 2008) "*Le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione*

CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

(originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme; allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994).

3.3. Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto. A questa regola, può derogare il legislatore mediante espresse previsioni e per casi specifici, ove ritenga di privilegiare l'affidamento determinato dall'attribuzione di fatto di una prestazione per un lasso notevole di tempo (si veda il disposto del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 9, comma 1, circa la rettificabilità degli errori commessi dall'Inail nell'attribuzione di prestazione entro il termine massimo di dieci anni).

3.4. Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione. Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebitato, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto

variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Al riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).3.5. Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali".4. La disciplina dell'indebito va, quindi, ricavata esclusivamente dalle norme concernenti le prestazioni assistenziali agli invalidi civili. "...

Ritiene la Corte che la irripetibilità delle somme in contestazione derivi proprio dalla estensione al caso in esame dei principi propri dell'indebito assistenziale (D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, e D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003,) in base ai quali la revoca in caso di insussistenza dei requisiti per la erogazione della prestazione deve avvenire "senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. "

4. Ricorrono nella specie anche i requisiti cui la giurisprudenza subordina la applicabilità del regime in questione vale a dire la non addebitabilità al recipiente dell'erogazione non dovuta e la contemporanea sussistenza di una situazione idonea a generarne l'affidamento incolpevole.

In tal senso depone quanto affermato dalla Cassazione secondo cui (Sez. L, Sentenza n. 1978 del 03/02/2004)"Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (nella specie, assegno di invalidità civile), limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la

CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. Nel caso di specie detti limiti non sono ravvisabili. Nel caso in esame è pacifica la non addebitabilità all'accepiens della erogazione indebita. Quanto alla sussistenza o meno di una situazione suscettibile di generare un affidamento incolpevole in capo al beneficiario della prestazione, assorbente è il contemporaneo riconoscimento da parte della Amministrazione competente della condizione di invalido al 100% oltre che dello stato di Handicap grave nel medesimo provvedimento concessivo della indennità di accompagnamento. Infatti è proprio l'accostamento che l'Ente erogatore ha posto tra la prestazione legittimamente riconosciuta al beneficiario e quella indebitamente erogata che ingenera un affidamento incolpevole in capo all'odierno appellante. Né sul punto l'Inps ha fornito il benché minimo principio di allegazione omettendo di svolgere anche deduzioni istruttorie con ciò venendo meno all'onere probatorio sullo stesso incombente. (Sez. L, Sentenza n. 19762 del 17/07/2008).

Pertanto l'indebito per cui è causa non è ripetibile.

In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n 1642 /11 va dichiarato che l'indebito contestato dall'Inps alla sig.ra Angela Luzzini dal 1 aprile 2007 al settembre 2009 non è ripetibile e per l'effetto che l'appellante nulla deve a tale titolo, condannando l'Istituto a restituire

CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO


quanto trattenuto fino al settembre 2009 oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e l'Istituto va condannato, in applicazione del DM 130/12, tenuto conto del valore della causa e della assenza di attività istruttoria, alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in E 1000,00 per il primo grado e E 1500,00 per il secondo oltre oneri di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta.

P.Q.M.


In riforma della sentenza del Tribunale di Milano n 1642 /11 dichiara che l'indebitto contestato dall'Inps alla sig.ra Angela Luzzini dal 1 aprile 2007 al settembre 2009 non è ripetibile e per l'effetto dichiara che nulla deve l'appellante a tale titolo condannando l'Istituto a restituire quanto trattenuto fino al settembre 2009 con interessi legali dal dovuto al saldo. Condanna l'Istituto alla rifusione delle spese del doppio grado che liquida in E 1000,00 per il primo grado oltre a E 1500,00 per il secondo oltre oneri di legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta.

Milano, 25.3.14

Il Giudice rel. est.
(Anna Maria Pizzi)



Il Presidente
(Chiarina Sala)



CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Cancelleria
0001 15 2014